EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 41-*bis*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Domenica, 17 febbraio 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 febbraio 1985, n. **17.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria. Pag. 1181

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 8 gennaio 1985.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze. Pag. 1183

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 1184

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Dichiarazione integrativa della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Umbria . . . . Pag. 1186

Ministro per il coordinamento della protezione civile: Ulteriore proroga della sospensione dei termini di cui all'art. 1, punto 2, dell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984. (Ordinanza n. 488/FPC/ZA) . . . . Pag. 1186

Regione Lombardia: Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Carbonara Ticino, Gavardo, Garzeno, Sondrio, Lissone, Ornago, Stradella, Castelnovetto, Zeme, Ponteranica, Sulzano e Valmorea . . . . . . Pag. 1187

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 febbraio 1985, n. **17.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto e d'imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 3 *è soppresso il secondo periodo;*

al comma 5 *sono aggiunte le parole*: « , compresi quelli alberghieri ».

All'articolo 2:

al comma 1, *il secondo periodo è sostituito con il seguente*: « Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari: *a*) dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni; *b*) dell'imposta afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni, purché la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo d'ammortamento; *c*) dell'imposta afferente l'eventuale affitto dell'azienda; *d*) dell'imposta afferente le lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente, limitatamente al 73 per cento dell'imposta stessa; *e*) dell'imposta afferente le presta-

zioni ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa, limitatamente all'82 o al 91 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese da intermediari con o senza deposito; *f)* dell'imposta afferente le prestazioni di opera intellettuale relative all'attività propria dell'arte o professione esercitata, limitatamente al 94 o all'85 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese dai soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al n. 39 della tabella *A* »;

al comma 6, *lettera* c), *le parole*: « purché di durata non inferiore » *sono sostituite con le seguenti*: « purché la durata dei relativi contratti non sia inferiore »;

al comma 8, *è aggiunto il seguente periodo*: « Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano agli esercenti la pesca marittima »;

al comma 9, *la lettera* e) *è sostituita con le seguenti*: « *e)* del 78 o dell'83 per cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa; *f)* del 71 per cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente »; *all'ultimo periodo, dopo le parole*: « del presente articolo » *sono aggiunte le seguenti*: « , ferma restando la disposizione di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 6 »;

al comma 10, *la lettera* b) *è sostituita con la seguente*:

« *b)* dell'84 o del 79 per cento secondo che corrisposti ai soggetti di cui al n. 40 o a quelli di cui al n. 41 della tabella *B*, dei compensi per prestazioni d'opera intellettuale relative all'attività propria dell'arte o professione esercitata »;

al comma 13, *è aggiunto il seguente periodo*: « E' inoltre sospesa l'applicazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità ordinaria ed hanno conseguito ricavi per ammontare superiore a 780 milioni di lire »;

al comma 16, *le parole*: « con effetto » *sono sostituite con le seguenti*: « indistintamente per tutte le attività esercitate e con effetto »; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: « Il prospetto delle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1985 deve essere compilato e vidimato entro il 31 marzo dello stesso anno »;

al comma 23, *dopo le parole*: « da 14 a 16 » *sono aggiunte le seguenti*: « e 21 »;

al comma 31, *le parole*: « 25 gennaio » *sono sostituite con le seguenti*: « 20 febbraio ».

All'articolo 3:

al comma 1, *lettera* d), *dopo le parole*: « a condizione che il contribuente non disponga » *sono aggiunte le seguenti*: « nel medesimo comune »;

al comma 3, *l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti*: « L'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla data stessa, ovvero, per le prestazioni in corso all'inizio dell'anno, entro il 31 gennaio. Il termine per l'annotazione è elevato a 90 giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno 1985 ed è fissato al 31 marzo 1985 per quelle in corso all'inizio di tale anno »;

al comma 16, *le parole*: « 30 giugno 1985 » *sono sostituite con le seguenti*: « 30 settembre 1985 »;

al comma 19, *è aggiunto il seguente periodo*: « Le società iscritte nel registro delle imprese anteriormente al 1° gennaio 1985 devono eseguire il primo versamento annuale entro il 30 giugno 1985 »;

al comma 21, *il primo periodo è sostituito con i seguenti*: « Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni, a singoli soci persone fisiche ed enti non commerciali anche per singoli beni anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 1985 dalle società di cui alla prima parte del precedente comma 18, esistenti alla data del 31 luglio 1984, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta a metà. Restano tuttavia soggette alle imposte sul reddito, sia per la società che per i soci assegnatari, le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione d'imposta »; *e sono aggiunte, in fine, le parole*: « , o che vengano iscritti nel libro dei soci, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 31 luglio 1984 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 21-*bis*. Ai fini di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari a seguito degli scioglimenti previsti nel comma precedente, come valore d'acquisto sarà considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento »

All'articolo 4:

il comma 12 *è sostituito con il seguente*:

« 12. In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1982, n. 165, gli operai del Ministero delle finanze, ivi compresi i canneggiatori, che comunque siano stati ammessi a partecipare allo speciale concorso, previsto dai commi primo e secondo del medesimo articolo e che siano risultati idonei, sono assunti ed inquadrati nella qualifica iniziale propria della categoria prevista dalle norme in vigore »;

dopo il comma 14, *è inserito il seguente*:

« 14-*bis*. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie (tecniche ed ammi-

nistrative) che abbia sostenuto concorsi di accesso alla carriera con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali ».

Alla tabella A:

la voce n. 8 *è sostituita con la seguente*: « 8 - Attività di sola lavorazione senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dai committenti (**) 27 »;

alla voce n. 12 *la percentuale*: « 77 » *è sostituita con la seguente*: « 78 »;

dopo la voce n. 34, *è inserita la seguente*: « 34-*bis* - Commissionari che operano nel commercio all'ingrosso nei mercati agricolo-alimentari 90 »;

nella nota (***), *la percentuale*: « 73 per cento » *è sostituita con la seguente*: « 75 per cento ».

Alla tabella B:

la voce n. 7 *è sostituita con la seguente*: « 7 - Attività di sola lavorazione senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dai committenti (**) 29 »;

alla voce n. 11, *la percentuale*: « 78 » *è sostituita con la seguente*: « 80 »;

alla voce n. 36, *la percentuale*: « 16 » *è sostituita con la seguente*: « 17 »;

la voce n. 41 *è sostituita con la seguente*: « 41 - Pittori, scultori, esercenti attività artistiche o professionali nel settore dello spettacolo con contratti a tempo determinato operanti fuori del comune di residenza per la maggior parte del periodo d'imposta; esercenti attività artistiche o professionali che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante (********) 21 »;

e aggiunta la seguente voce: « 41-*bis* - Attività di pesca 54 »;

nella nota (***), *la percentuale*: « 74 per cento » *è sostituita con la seguente*: « 76 per cento ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Il Cairo, addì 17 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1074):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 19 dicembre 1984.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 19 dicembre 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 dicembre 1984.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 dicembre 1984.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 10 gennaio 1985, 11 gennaio 1985, 15 gennaio 1985 e 16 gennaio 1985.

Relazione scritta annunciata il 17 gennaio 1985 (atto n. 1074/A).

Esaminato in aula il 17 gennaio 1985, 18 gennaio 1985, 22 gennaio 1985, e approvato il 23 gennaio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2467):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 23 gennaio 1985, con pareri delle commissioni I, IV, V e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 gennaio 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 31 gennaio 1985.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 29 gennaio 1985, 30 gennaio 1985, 31 gennaio 1985, 5 febbraio 1985 e 6 febbraio 1985.

Esaminato in aula il 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 febbraio 1985 e approvato il 16 febbraio 1985.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale *del giorno 25 febbraio 1985. Con il testo coordinato saranno pubblicate anche le note relative alle disposizioni del decreto-legge e della legge di conversione che contengono rinvii.*

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 1985.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*, punto 3, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1984 con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire delle menzionate agevolazioni;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*, punto 3), della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

595) Fraternita di misericordia di Palma di Montechiaro, con sede in Palma di Montechiaro (Agrigento);

596) « Associazione pubblica assistenza Val Nure », con sede in Ponte dell'Olio (Piacenza);

597) «Fraternita di misericordia di Careggine», con sede in Careggine (Lucca);

598) « Fraternita di misericordia di Piancaldoli », con sede in Piancaldoli di Firenzuola (Firenze);

599) « S.O.S. Malnate - Associazione volontaria », con sede in Malnate (Varese);

600) Associazione « Pubblica assistenza Villamaina », con sede in Villamaina (Avellino);

601) Associazione « Pubblica assistenza Meilogu », con sede in Thiesi (Sassari);

602) « Associazione Croce bianca San Marco », con sede in Ciserano (Bergamo);

603) « Fraternita di misericordia di Gravina di Catania », con sede in Gravina di Catania (Catania);

604) Associazione Corpo volontari « Croce dell'Adda », con sede in Cassano d'Adda (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(792)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laminatoio Govine, con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione, fino al 28 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Filp industria di Rivoli (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 1° dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.p.a. Tecmo di Volpiano (Torino), è prolungata fino al 24 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 gennaio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Saice di Torino, è prolungata fino al 21 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta G.I.P. - Galvanica industriale piemontese, con sede in Torino e stabilimento in Beinasco, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 26 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Officine Magliano, stabilimento di Mondovì (Cuneo), è prolungata fino al 27 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Peretti e C. manifatture di Borgomanero (Novara), è prolungata fino al 1° settembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata dal 24 ottobre 1984 al 21 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ghisio, con sede in Milano e stabilimento in Pavia, è prolungata fino al 18 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Venchi Unica, stabilimenti in Torino e Collegno, è prolungata fino al 15 aprile 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Carminati casa di Gallarate (Varese), è prolungata fino al 24 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Esmag, con sede in Torino e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata fino al 27 settembre 1983.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Geri di Roma, è prolungata fino all'8 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Editrice Il Rinnovamento di Roma ora S.p.a. Impredit di Roma, è prolungata fino al 30 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 febbraio 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora e stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata fino all'8 febbraio 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Molino d'Amario di Atri (Teramo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 28 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Fano Adriano, è prolungata dal 3 dicembre 1984 al 28 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Cavinor di Alatri (Frosinone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 2 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 21 agosto 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Domopak di Frosinone, è prolungata fino al 19 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 6 novembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Pharma farmaceutici di Roma, è prolungata fino al 29 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Renx Italia di Pomezia (Roma), è prolungata al 28 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Rotostilgraf di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. G. De Micheli, con sede in Firenze, e succursali in Roma, Napoli, Venezia, Bologna, Torino, Milano, è prolungata fino al 27 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 maggio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Amiafur di Radicofani (Siena), è prolungata al 9 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.C.A.C., con sede legale a Milano e unità produttiva di P. Marghera (Venezia), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo fino al 30 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia, è prolungata dal 27 settembre 1984 al 25 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi, è prolungata dal 27 ottobre 1984 al 24 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 aprile 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Nova Games di Bosio (Alessandria), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino all'8 gennaio 1983.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 settembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riuniti, con sede in Napoli e stabilimento in Bari, è prolungata fino al 16 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Lomabarda fertilizzanti, in Manfredonia (Foggia), è prolungata fino al 30 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 giugno 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Silti di Modugno (Bari), è prolungata fino al 30 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Albari, in Modugno (Bari), è prolungata fino al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° novembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Brabantia Italia, con sede e stabilimento in Quinzano d'Oglio (Brescia), è prolungata fino al 27 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 18 settembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riuniti, con sede in Napoli e stabilimento in Bari, è prolungata fino al 14 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 aprile 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Nova Games di Bosio (Alessandria), è prolungata fino al 5 aprile 1983.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Marangoni meccanica, in Rovereto (Trento), è prolungata fino al 9 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Romano Mazzoli Chiasais di Maniago (Padova), è prolungata fino al 25 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Carrington di S. Pietro Sovera, frazione di Carlazzo (Como), è prolungata fino all'8 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Carminati filati, con sede in Milano e stabilimenti in Oleggio (Varese), Lonate Pozzolo (Napoli), Bellinzago (Novara), è prolungata fino al 6 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 luglio 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Venchi Unica, stabilimenti in Torino e Collegno, è prolungata fino al 14 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società coop. Italtermic di Ardea (Roma), è prolungata fino al 23 aprile 1984.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Esmag, con sede in Torino e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata fino al 26 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Carminati casa di Gallarate (Varese), è prolungata fino al 23 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 31 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Nuratex di Olbia (Sassari), è prolungata fino al 23 giugno 1983.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 settembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riuniti, con sede in Napoli e stabilimento in Bari, è prolungata fino al 13 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 aprile 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Nova Games, in Bosio (Alessandria), è prolungata fino al 5 luglio 1983.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Esmag, con sede in Torino e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata fino al 23 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Esmag, con sede in Torino e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata fino al 20 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 31 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Nuratex di Olbia (Sassari), è prolungata fino al 21 settembre 1983.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 31 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Nuratex di Olbia (Sassari), è prolungata fino al 20 dicembre 1983.

(755)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione integrativa della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Umbria.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date di seguito riportate, è stato dichiarato ai sensi dell'art. 4 della legge numero 590/81, anche per altri territori la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n. 1892

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Udine: ad integrazione del decreto ministeriale 20 gennaio 1984, n. 90, il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nella regione Friuli-Venezia Giulia nell'estate 1983, viene esteso anche al territorio dei comuni di Pavia di Udine e Pradamano della provincia di Udine.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n. 1893

REGIONE UMBRIA

Perugia: ad integrazione del decreto ministeriale 19 luglio 1984, n. 834, il carattere di eccezionalità del terremoto verificatosi il 29 aprile 1984 nella regione Umbria, viene esteso anche al territorio dei comuni di Bastia Umbra, Monte Santa Maria Tiberina e Spello della provincia di Perugia.

Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Umbria ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981.

(895)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ulteriore proroga della sospensione dei termini di cui all'art. 1, punto 2, dell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984. (Ordinanza n. 488/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la legge 24 luglio 1984, n. 363, di conversione del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159;

Viste le proprie ordinanze n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984, n. 349/FPC/ZA del 19 settembre 1984 e n. 414/FPC/ZA del 14 novembre 1984;

Visto il telegramma n. 3299/35A/P.C. in data 29 gennaio 1985, con il quale la prefettura di Isernia chiede la ulteriore proroga del termine fissato nell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984 per le esecuzioni degli sfratti;

Ravvisata la opportunità di aderire alla richiesta della prefettura, stante il perdurare della situazione di disagio per la popolazione colpita dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Sono prorogati di tre mesi i termini relativi alla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili di cui all'art. 1, punto 2, dell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984 già prorogati con ordinanze n. 349/FPC/ZA del 19 settembre 1984 e n. 414/FPC/ZA del 14 novembre 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(933)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Carbonara Ticino, Gavardo, Garzeno, Sondrio, Lissone, Ornago, Stradella, Castelnovetto, Zeme, Ponteranica, Sulzano e Valmorea.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 11 dicembre 1984, n. 46048: comune di Carbonara Ticino (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 24 maggio 1983, n. 45);

deliberazione 11 dicembre 1984, n. 46049: comune di Gavardo (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 13 febbraio 1984, n. 3);

deliberazione 4 dicembre 1984, n. 45525: comune di Gavardo (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 giugno 1984, n. 24);

deliberazione 4 dicembre 1984, n. 45530: comune di Garzeno (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 ottobre 1983, n. 75);

deliberazione 4 dicembre 1984, n. 45531: comune di Sondrio (variante adottata con deliberazione consiliare 30 luglio 1982, n. 227);

deliberazione 4 dicembre 1984, n. 45532: comune di Sondrio (variante adottata con deliberazione consiliare 25 ottobre 1983, n. 266);

deliberazione 27 novembre 1984, n. 45131: comune di Lissone (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 9 dicembre 1983, n. 110);

deliberazione 27 novembre 1984, n. 45133: comune di Ornago (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 26 luglio 1983, n. 45);

deliberazione 27 novembre 1984, n. 45129: comune di Stradella (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 dicembre 1982, n. 379, integrata con deliberazione di giunta municipale 18 marzo 1983, n. 165, ratificate con deliberazione consiliare 31 maggio 1983, n. 40);

deliberazione 27 novembre 1984, n. 45132: comune di Castelnovetto (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 3 ottobre 1983, n. 47);

deliberazione 27 novembre 1984, n. 45130: comune di Zeme (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 25 ottobre 1983, n. 34-*bis*);

deliberazione 4 dicembre 1984, n. 45523: comune di Ponteranica (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 12 dicembre 1983, n. 134);

deliberazione 4 dicembre 1984, n. 45526: comune di Sulzano (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 23 marzo 1984, n. 19);

deliberazione 4 dicembre 1984, n. 45524: comune di Valmorea (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 22 dicembre 1983, n. 59).

(867)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza *supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonche quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227